

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è contraria al principio di certezza del diritto

La ricorrente sostiene in proposito che la decisione impugnata è contraria al principio di certezza del diritto, in quanto i) tale decisione identifica il Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) come sostanza dannosa per l'attività endocrina in una situazione in cui il diritto dell'Unione non stabilisce una definizione di tale sostanza, né i criteri per la sua identificazione, e in cui tale definizione o tali criteri sono preparati dalla Commissione europea in base a regolamenti e decisioni del Consiglio e del Parlamento, e ii) tale decisione è stata adottata in un periodo in cui era ancora in corso, pur se in una fase avanzata, il procedimento per l'autorizzazione della sostanza DEHP identificata come sostanza tossica per la riproduzione ai sensi dell'articolo 57, lettera c), del regolamento n. 1907/2006.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non è fondata su dati scientifici credibili e oggettivi

A tal proposito la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata in quanto non è fondata su dati scientifici credibili e oggettivi attestanti che nel caso della DEHP ricorrono tutti i criteri fissati all'articolo 57, lettera f), del regolamento n. 1907/2006.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della ricorrente e sulla violazione dei principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

A tal proposito la ricorrente sostiene che la decisione impugnata e la procedura della ricorrente che ne ha preceduto l'emanazione violano i suoi diritti e i principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare il principio della certezza del diritto, del diritto al processo equo e il diritto di godimento pacifico della proprietà.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).

Ricorso proposto il 6 marzo 2015 — Fortischem/Commissione

(Causa T-121/15)

(2015/C 178/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fortischem a.s. (Nováky, Repubblica slovacca) (rappresentanti: C. Arhold, P. Hodál e M. Staroň, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare gli articoli 1, 3, 4 e 5 della decisione della Commissione europea, del 15 ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP), a cui la Repubblica slovacca ha dato esecuzione in favore della NCHZ;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

La decisione della Commissione, secondo cui la dichiarazione della società Novácke chemické závody, a.s. v konkurze («NCHZ») come società strategica ai sensi della legge slovacca del 5 novembre 2009 relativa a determinate misure strategiche per le compagnie strategicamente importanti in bancarotta (in prosieguo: «la legge») costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE viola il predetto articolo, in quanto non sono soddisfatti tutti i suoi elementi costitutivi.

La ricorrente fa valere che la dichiarazione non ha provocato un trasferimento di risorse statali, in quanto non vi era alcun onere aggiuntivo per lo Stato rispetto alla situazione che si sarebbe presentata qualora fosse stata applicata la consueta disciplina fallimentare. Né essa ha attribuito un vantaggio economico alla NCHZ, in quanto, in primo luogo, i creditori avrebbero comunque scelto la prosecuzione dell'attività e il divieto temporaneo di licenziamenti era solo a favore dello Stato e non della società. In secondo luogo, l'applicazione della legge risponde al criterio dell'imprenditore che opera in un'economia di mercato, in quanto essa era economicamente vantaggiosa per i creditori pubblici.

Infine, la ricorrente sostiene che anche se la Commissione avesse ragione e l'applicazione della legge dovesse essere considerata un aiuto di Stato in favore della NCHZ, la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione nel calcolare l'importo dell'aiuto di Stato.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di procedere a un esame diligente e imparziale.

La ricorrente fa valere che la Commissione aveva il dovere, da un lato, di informare il governo slovacco del fatto che essa considerava insufficiente il grado di precisione dell'analisi ex post presentata da quest'ultimo e, dall'altro, di indicare quali informazioni o chiarimenti aggiuntivi doveva fornire il governo slovacco. Altresì, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha chiesto informazioni sulle cifre definitive prima di adottare la decisione di recupero.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296, paragrafo 2, del TFUE e dell'obbligo di motivazione.

La ricorrente sostiene che la Commissione non ha motivato perché, nella fattispecie, la NCHZ non avrebbe proseguito l'attività senza l'applicazione della legge, né essa ha esaminato gli argomenti del governo slovacco relativi agli interessi economici dei creditori pubblici alla prosecuzione dell'attività.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, del TFUE e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nell'estendere il recupero dell'aiuto alla ricorrente.

La ricorrente fa valere che non vi era alcun aiuto di Stato in suo favore, in quanto il prezzo di vendita corrispondeva al prezzo di mercato. Ad avviso della ricorrente, l'argomento e i dubbi della Commissione sulla questione se i prezzi pagati dalla Via Chem e, successivamente, dalla Fortishem per i beni della NCHZ corrispondessero ai prezzi di mercato sono erronei per più motivi. In primo luogo, poiché l'onere della prova grava sulla Commissione, non è sufficiente che essa esprima dubbi. In secondo luogo, posto che la vendita è stata svolta ai sensi della procedura concorsuale sotto il controllo del tribunale fallimentare con l'obbligo di agire nell'interesse dei creditori della società insolvente, si presuppone che i beni siano stati venduti al più alto prezzo possibile. In terzo luogo, la gara d'appalto era aperta, trasparente e incondizionata e, dunque, garantiva il più alto prezzo realizzabile nel mercato, e l'opzione di oneri non ha inciso in alcun modo sul prezzo di vendita. In quarto luogo, indipendentemente dal fatto che le condizioni di vendita tra la Via Chem e la Fortishem non rilevano stante il prezzo di mercato della prima vendita, si presume che i prezzi di vendita negoziati tra imprenditori privati che operano in un'economia di mercato corrispondano a prezzi di mercato anche senza una gara d'appalto.

La ricorrente sostiene, inoltre, che è evidente che il trasferimento di beni della NCHZ alla Via Chem e, successivamente, alla ricorrente non può essere considerato un tentativo di eludere la decisione di recupero della Commissione per due motivi. In primo luogo, la fattispecie è così distante dalla tipica fattispecie di elusione che persino la Commissione ammette di non aver elementi di prova circa l'intento di sottrarsi al recupero. In secondo luogo, essa giunge ciononostante alla conclusione che sussiste una continuità economica, così da estendere il recupero alla ricorrente. Tuttavia, l'affermazione della Commissione consegue da un'analisi erronea basata sull'interpretazione erronea dei singoli criteri, sull'inosservanza dell'onere della prova e sulla concezione errata della nozione generale di continuità economica nelle cause sugli aiuti di Stato.

Infine, la ricorrente sostiene che l'approccio della Commissione è distruttivo sul piano economico e inutile dal punto di vista del diritto sulla concorrenza. Ad avviso della ricorrente, la Commissione sta cercando di creare una giurisprudenza nuova e più severa, ai sensi della quale l'ambito di applicazione della transazione deve costituire il criterio decisivo, mentre il prezzo di vendita sarebbe, al massimo, un criterio sussidiario, qualora fosse preso in considerazione.

5. Quinto motivo vertente, in subordine, sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, 108, paragrafo 2, del TFUE e 14, paragrafo 1, del regolamento di procedura per mancata limitazione dell'estensione della decisione di recupero al 60 % dell'asserito aiuto di Stato.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296 del TFUE per inadeguata motivazione con riferimento alla continuità economica.

La ricorrente fa valere che discende dalle osservazioni formulate in relazione al primo motivo che la motivazione della Commissione non consente al Tribunale di svolgere un controllo giurisdizionale della decisione impugnata e che la ricorrente non riesce a comprendere i motivi che hanno portato la Commissione a dichiarare la continuità economica.

Ricorso proposto il 12 marzo 2015 — Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE

(Causa T-122/15)

(2015/C 178/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: A. Glos, K. Lackhoff e M. Benzing, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della BCE del 5 gennaio 2015 (Az.: ECB/SSM/15/1 — OSK1ILSPWNVBNQWU0W18/3), disponendo il mantenimento degli effetti della sostituzione della decisione della BCE del 1° settembre 2014 (Az.: ECB/SSM/14/1 — OSK1ILSPWNVBNQWU0W18/1);

— condannare la ricorrente alle spese.